



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 6/2025

Procedimento 6/2025

Oggetto: Campionato Italiano a Squadre Serie C, Play Off, svoltosi in San Bonifacio (VR) il 01-02.11.2025

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Luca Sanzi

PREMESSO IN FATTO

- dalla lettura dei referti arbitrali trasmessi dal Giudice Arbitro relativi alla manifestazione in oggetto, la società BC ANGELO ROTH (cod. aff. 1957) è risultata assente alle ultime due partite dell'incontro del 2.11.2025 contro la società SSD a.r.l. LUDENS, valevole per l'attribuzione del piazzamento di quinto e sesto posto finale del Campionato, mentre il risultato era di 2-1 a favore della ridetta BC Angelo Roth dopo le prime tre partite e conseguente risultato finale di 3-2 per la SSD a.r.l. Ludens.
- Il Giudice Arbitro nel proprio rapporto (pag. 4 Sezione A3) così espressamente dà atto: “la squadra BC ANGELO ROTH ha dato walkover per gli ultimi 2 incontri per non perdere l'aereo”, e la stessa Società ha sottoscritto il verbale di gara.

PRESO ATTO

della documentazione citata così esaminata.

RITENUTO IN DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare doveroso precisare come l'ordinamento federale imponga, a carico di ogni tesserato, l'obbligo di presentarsi in occasione di ogni incontro ufficiale (e/o partita di esso) previsto in base al campionato di competenza; tale condotta sostanzia quel precetto di lealtà, probità e rettitudine sportiva sancito quale cardine dell'ordinamento sportivo in generale e quindi anche federale siccome presidio di garanzia del corretto funzionamento delle competizioni e contestualmente fonte di responsabilità disciplinare in base agli articoli 7 dello Statuto federale e 1.2 del Regolamento di Giustizia. Rispetto a tale obbligo costituente cardine dell'ordinamento sportivo, non possono avere alcuna rilevanza le normali esigenze organizzative dei tesserati, cui anzi spetta assumere ogni condotta proprio volta ad impedire l'assenza agli incontri e/o singole partite di esso, fatte evidentemente salve le fattispecie di caso fortuito e/o forza maggiore che non risultano dalla documentazione così acquisita. Vista la fattispecie in esame, ritiene questo Giudice che oltre quanto stabilito nel rapporto e verbale di gara, vada comminata anche la sanzione della deplorazione di modo che più che altro assolla alla funzione di deterrenza.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alla normativa federale, così decide:

P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del giudice Arbitro.
- Commina a carico della BC ANGELO ROTH a norma dell'art. 21 del Regolamento

di giustizia la sanzione della deplorazione.

Così deciso il 28 novembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Luca Sanzi



Si comunichi alle parti interessate.